

Domanda

(...) Un cliente ha verbalmente disconosciuto un prelievamento di € 50.000,00 da me effettuato nel 2004 (...). Il Direttore fece una relazione sull'accaduto e motivò il fatto con l'ennesima malversazione del collega che operava al mio fianco e che era stato per questo licenziato (...). A maggio 2007 si sono presentati in Filiale alcuni ispettori convocandomi ad un colloquio (dopo l'orario di lavoro) per le ore 13.30, nel quale mi hanno sottoposto un verbale da sottoscrivere così com'era, dicendomi che eventuali obiezioni potevano essere effettuate in seguito. L'interrogatorio è proseguito senza sosta fino alle ore 15.30, dopo una giornata di lavoro senza né bere e mangiare e nonostante avessi fatto subito presente di dover uscire alle ore 14.30 per andare a prendere i bambini, pur se disponibile a tornare tenendoli con me, in quanto sono a part-time e non ho nessuno che può tenerli. È stato corretto minimizzare l'incontro, facendomi arrivare sprovveduta e impreparata all'interrogatorio? Quali sanzioni mi dovrò aspettare?

Lettera firmata

Risposta

Il quesito posto è di estremo interesse, in quanto solleva il sipario sulle desolanti modalità operative di alcuni componenti degli uffici ispettivi che, in dispregio delle più elementari regole di correttezza e di trasparenza, tentano di procurarsi dichiarazioni (e/o confessioni) non sempre veritiere e spontanee dai lavoratori prima di aprire dei formali procedimenti disciplinari a carico dei suddetti. Il problema, in estrema sintesi, è il seguente. La Banca, per acquisire informazioni circa la commissione di un illecito disciplinare, opera all'esterno della procedura codificata ex lege, (art. 7, legge n. 300 del 1970), procedura che garantirebbe al lavoratore di conoscere compiutamente l'oggetto dell'indagine, di ponderare le proprie risposte su quanto contestato e, soprattutto, di giustificarsi per iscritto con la consulenza di un avvocato ed oralmente con l'assistenza di un sindacalista. E ciò per quali ragioni? Probabilmente – secondo la versione datoriale – perché la contestazione dell'addebito (che per legge deve

Doveri e limiti della banca nelle indagini ispettive

Il dipendente coinvolto chieda sempre l'assistenza del legale

di Sofia Cecconi

Consulente legale Fabi nazionale




essere specifica e concreta) richiede un'indagine preventiva presso gli addetti (Trib. Roma, 24-09-1988), indagine – secondo alcuni – da condurre senza preavviso e di nascosto, per evitare che gli autori dell'illecito possano distruggere e/o "inquinare" eventuali prove a loro carico.

Tale spiegazione, tuttavia, non è minimamente condivisibile, in quanto l'attività bancaria viene prevalentemente svolta attraverso il supporto informatico, per cui

assai spesso è possibile per tabulari condurre un'indagine accurata sulla vicenda. Alla contestazione, inoltre, può essere accompagnato il provvedimento cautelare della sospensione dal servizio del soggetto coinvolto.

Al lavoratore, dunque, ben può essere chiesto attraverso il procedimento disciplinare di cui all'art. 7 la spiegazione dell'eventuale inadempimento; pertanto, se in alternativa a questo viene condotta l'ispezione extra ordinem, l'unico



Fac simile richiesta pareri legali

Spett.le
La Voce dei Bancari
Mensile di FABl - Federazione Autonoma Bancari Italiani
Via Tevere n. 46 - 00198 Roma

Data

Il/La sig./sig.ra, iscritto/a alla FABl (tessera n°,)
pone un quesito sul seguente argomento inerente al proprio rapporto di lavoro:

Allega copia della normativa convenzionale di riferimento.

Firma del lavoratore

Informativa e richiesta di consenso a norma del d.lgs. 196 del 2003 (codice in materia di protezione dei dati personali). I dati della presente scheda saranno oggetto di trattamento informatico e manuale da parte della rivista "La Voce dei Bancari" per le seguenti finalità: a) analisi giuridico-legale; b) risposta al quesito; c) pubblicazione in forma anonima sulla rivista "La Voce dei Bancari" del quesito e della risposta. Titolare del trattamento dei dati è la rivista "La Voce dei Bancari" e responsabile è il Direttore della rivista, Paolo Panerai. Le chiediamo di prestare il consenso per il trattamento dei dati anche sensibili contenuti nella presente scheda e nell'allegato promemoria, per finalità editoriali relativamente alla pubblicazione di quesiti e di risposte su "La Voce dei Bancari".

Firma del lavoratore

N.B. Si informano i lettori che la Redazione si riserva di rispondere e di pubblicare solo i quesiti e le risposte di interesse generale.

motivo plausibile è che la banca spera in quel modo di ottenere una confessione e/o dichiarazione non ponderata che possa costituire un solido appiglio per la futura ed inesorabile sanzione.

La giurisprudenza, sul punto, non è concorde. Se talvolta i giudici affermano che, in sede di indagini preliminari, il datore di lavoro che

riceva la spontanea confessione da parte del lavoratore non viola l'art. 7, l. 20 maggio 1970, n. 300 (Cass., 10-01-1990, n. 23) e che, addirittura, la spontanea confessione da parte del lavoratore agli ispettori ha la stessa efficacia di prova legale (v. ad esempio Trib. Roma, 14-06-1997), talaltra le decisioni giudiziali hanno riconosciuto l'invalidità delle predette indagini volte, con l'audizione del lavoratore, a provocarne la confessione (così Trib. Napoli, 22-01-1992).

Per rispondere al quesito posto, le modalità operative adottate dall'azienda non paiono conformi alla disciplina di legge (art. 7 legge n. 300 del 1970) e/o ai canoni generali di correttezza e buona fede (artt. 1175 - 1375 c.c.); sul versante sanzionatorio, purtroppo, non è possibile fare previsioni, così come richiesto dalla lavoratrice, visto che non si conosce il contenuto delle dichiarazioni rese nell'ambito dell'incontro con gli ispettori.

A livello generale, comunque, si suggerisce ai lavoratori – in caso di un loro sventurato coinvolgimento in indagini ispettive – di chiedere l'assistenza del proprio legale di fiducia e/o del rappresentante sindacale per rendere eventuali dichiarazioni, resistendo – se del caso – alla tentazione di cedere al "canto delle sirene" su probabili, ma non certe, garanzie di benevolenza.

Novità giurisprudenziali

Il coniuge di un disabile ha diritto al congedo per assistenza

La Corte Costituzionale, con l'importante sentenza che si segnala qui a fianco, ha esteso anche al coniuge convivente il diritto a fruire del congedo biennale retribuito, modificando così l'art. 42, 5° comma del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, che prima prevedeva tale possibilità solo per i genitori o, in caso di loro scomparsa o inabilità, per i fratelli o sorelle del disabile.

La norma censurata – ha affermato la Corte suprema – realizza un inammissibile impedimento all'effettività

dell'assistenza e dell'integrazione del disabile nell'ambito del nucleo familiare; essa, infatti, esclude attualmente dal novero dei beneficiari del congedo



straordinario retribuito il coniuge, pur essendo questi, sulla base del vincolo matrimoniale ed in conformità dell'ordinamento giuridico vigente, tenuto al primo posto (art. 433 cod. civ.) all'adempimento degli obblighi di assistenza morale e materiale del proprio consorte, obblighi che l'ordinamento fa derivare dal matrimonio.

Ciò implica un trattamento deteriore del coniuge del disabile, rispetto ai componenti della famiglia di origine, nonché un grave pregiudizio per la salute dello stesso, la cui realizzazione è assicurata anche attraverso il sostegno economico della famiglia che lo assiste.

La sentenza

Corte Costituzionale,
8 maggio 2007, n. 158

È costituzionalmente illegittimo l'art. 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità), nella parte in cui non prevede, in via prioritaria rispetto agli altri congiunti indicati dalla norma, anche per il coniuge convivente con «soggetto con handicap in situazione di gravità», il diritto a fruire del congedo ivi indicato.

“Custodire i grandi Valori”

Gianfranco Steffani eletto presidente della FABI

di Lodovico Antonini

Incontriamo Gianfranco Steffani, dopo il suo richiamo “in servizio”: i Componenti del Comitato Direttivo Centrale, infatti, l'hanno posto sullo scranno più alto, quello di Presidente. Lui si schermisce e sottolinea che ha accettato “per spirito di servizio, non certo per ambizione” e rimarca con forza che il suo compito è istituzionale, non avendo poteri esecutivi d'alcun genere. “Voglio dare il mio contributo per garantire custodire i grandi Valori del sindacato, che dev'essere sempre luogo di confronto, di dibattito, di libertà, nel rispetto della centralità dell'uomo”. L'accoglienza che i dirigenti della FABI gli hanno riservato è stata molto calorosa, come quella che si riserva ad un grande amico, che non si vede da tempo. “Non ero in mezzo a voi, ma vi avevo sempre nel cuore, insieme con i ricordi di una vita spesa per questo sindacato e per il progresso dei lavoratori bancari. Ora sono tornato in pista e voglio correre con voi”.

Come vedi il tuo ritorno?

Il “ritorno alle armi” mi ha dato una grande emozione ed una grande gioia. Mi sono sempre impegnato, in tutto quello che facevo, con grande passione. Ho dato tutto quello che potevo ed ho ricevuto in cambio moltissimo: qui alla FABI ho trascorso gli anni migliori della mia vita. Ora voglio far tutto ciò che posso per questo grande sindacato.

Qual è il significato politico della tua elezione?

Credo si sia voluto ridare vigore alla grande

tradizione di libertà e di democrazia della FABI, soprattutto per quanto concerne il dibattito interno. Per quanto riguarda i rapporti esterni, la mia persona coincide perfettamente con l'idea vincente di unità sindacale, che ho praticato sempre nei fatti e nei comportamenti concreti, pur nella salvaguardia delle peculiarità e della storia di ciascuno. Nel rispetto dei ruoli, mi adopererò perché l'unità sia un valore non di facciata, ma un mezzo ed un obiettivo irrinunciabili nell'agire sindacale.

Che cosa ci dici del momento politico-sindacale?

Non dico niente di nuovo, sottolineando le difficoltà oggettive in cui si muove una grande organizzazione sindacale, che deve fare i conti con la transizione permanente che scuote da tempo il settore del credito, nel quadro di una globalizzazione entro la quale sembrano prevalere sempre le ragioni dell'economia e del capitale su quelle della politica, intesa nel suo significato più alto di servizio alla comunità e, quindi, alle persone. Credo che il sindacato debba battersi non per opporsi al progresso – sarebbe stupido ed inutile – ma per governare il cambiamento, avendo come obiettivo primario la difesa dell'uomo e la centralità del lavoro. Ho lasciato una FABI forte, propulsiva, ben organizzata. La ritrovo con le stesse caratteristiche, ma forse un po' preoccupata. Per questo, voglio contribuire a ridare la carica a chi teme di non farcela di

fronte alle difficoltà. E la carica non può venire che dai grandi ideali, quelli che non seguono le mode ed i tempi.

Pensi di fare qualcosa di concreto?

Sicuramente non voglio limitarmi ad un ruolo notarile. C'è la necessità del massimo rispetto di ruoli e funzioni ed io non ho alcuna intenzione di uscire dai confini che mi sono assegnati dallo Statuto e dal buon senso.

Sono molto orgoglioso di lavorare per garantire a tutti, dal dirigente nazionale sino all'iscritto della più remota unità produttiva, la massima libertà di dire ciò che pensa, il diritto di partecipare e di contare, il diritto di far parte di un sindacato davvero autonomo dai poteri forti e dai partiti.

Infine, non mi stancherò mai di ricordare che i grandi Valori non possono mai dirsi acquisiti una volta per sempre: devono essere nutriti, coltivati, difesi senza timore giorno per giorno.

Per questo occorre vigilare sempre. In questo senso, io farò la mia parte sino in fondo.



Gianfranco Steffani